



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 45 DEL 17-07-2019

N. 129 del Registro Generale

Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO DEL VERDE SU STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che all'interno del territorio comunale insistono circa 70 km di strade comunali, alcune delle quali necessitano di una costante manutenzione ordinaria al fine di garantire condizioni di sicurezza adeguate alla percorribilità delle stesse;
- che l'attuale forza lavoro a disposizione dell'ente, rappresentata da un singolo operaio, non è sufficiente per svolgere anche le suddette lavorazioni, sia per ragioni temporali, in quanto lo stesso operaio deve attendere a tutti i lavori di pulizia strade e manutenzione del verde che quotidianamente vengono espletati, sia per ragioni pratiche e di sicurezza, in quanto l'Ente è sì in possesso di una macchina operatrice con braccio decespugliatore, ma la stessa non può essere utilizzata da un singolo lavoratore, in ottemperanza alle norme sulla sicurezza;
- che l'Ente ha avviato le procedure concorsuali per l'individuazione e assunzione di ulteriore personale operaio a supporto di quello esistente, ma essendo le procedure ancora in corso non è possibile attendere ulteriormente per provvedere allo svolgimento dei servizi sopra elencati;

ATTESO CHE:

- la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 74 del 24.05.2018, ha approvato l'acquisto di n. 1 rilevatore di velocità in postazione fissa, alla progressiva 49+324 circa, lato sx, direzione Norcia - della Strada Statale 685 "Tre Valli Umbre", in prossimità del bivio per Vallo di Nera – capoluogo, e che il suddetto misuratore è regolarmente in funzione dal mese di febbraio 2019;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), all'art. 142, comma 12-ter, così recita: "Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno";

RICHIAMATA la Legge 31 gennaio 1994 n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", in particolare l'art. 17, comma 1, che di seguito si riporta integralmente: "I coltivatori diretti, singoli o

associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.”;

DATO ATTO che il Comune di Vallo di Nera è classificato Comune Montano in quanto il suo territorio, che si estende per una superficie di circa 36 kmq. ed è composto da 7 frazioni, risulta essere stato classificato interamente montano ai sensi della normativa statale;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.72 del 03/07/2019 con la quale si stabiliva di procedere all'individuazione e all'affidamento della manutenzione delle infrastrutture stradali ad azienda agricola locale, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della Legge 31 gennaio 1994 n. 97, utilizzando, in quanto possibile, i proventi delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 142, comma 12-ter del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) per un importo massimo dell'affidamento, stimato dall'Ufficio Tecnico Comunale, di €. 25.000,00 per la durata di n.1 anno;

RITENUTO necessario, sentita l'Amministrazione comunale, attivare le procedure per l'affidamento della manutenzione delle infrastrutture stradali trattandosi di un servizio volto a garantire condizioni di sicurezza adeguate alla percorribilità delle strade comunali;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- l'art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 502, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che ha modificato l'art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l'obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- l'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2013;

DATO ATTO che a seguito di sopralluoghi effettuati dall'amministrazione comunale e dall'ufficio tecnico comunale, sono state individuate alcune strade nella fraz. di Meggiano che necessitano più di altre di un intervento immediato e nello specifico:

- la strada comunale della Macchia, n.2 dello stradario comunale, per km 1,200;
- la strada comunale del Cesone, n.3 dello stradario comunale, per km 1,000;
- la strada comunale di Bazzano, n.7 dello stradario comunale, per km 4,300;
- la strada comunale di Cornillo, n.14 dello stradario comunale, per km, 0,450;
- la strada comunale di Pampaneggia n.13 dello stradario comunale, per km, 1,000;

DATO ATTO che le lavorazioni da prevedere lungo le strade comunali, finalizzate alla messa in sicurezza delle strade stesse, consistono nel taglio della vegetazione invadente la sede viaria, nello sfalcio dei cigli stradali, nel taglio di arbusti e alberature, in piccole sistemazioni del piano stradale e nella sistemazione del materiale di risulta dei tagli e ogni altra attività necessaria per la rimessa in sicurezza della sede stradale successivamente alle opere di manutenzione effettuate;

CONSIDERATO che per le lavorazioni da effettuare sulle strade comunali come sopra individuate, per un totale di km 7,950, l'ufficio tecnico comunale ha stimato una spesa complessiva a corpo di € 8.400,00 oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, l'ufficio tecnico provvederà ad espletare la procedura di affidamento del servizio in oggetto di "sfalcio del verde su strade comunali" utilizzando la piattaforma Net4Market messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza Valle Spoleтана e Valnerina;

EVIDENZIATO:

- che sarà espletata apposita procedura sulla piattaforma e-procurement Net4Market, della Centrale Unica di Committenza Valle Spoleтана e Valnerina, finalizzata all'affidamento diretto del "servizio di sfalcio del verde su strade comunali", ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
- che la ditta da individuare sarà un'azienda agricola come previsto dalla Legge 31 gennaio 1994 n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" sopra richiamata;
- che la ditta individuata sarà invitata a presentare un'offerta economica su un importo a base d'asta di € 8.400,00 al netto dell'IVA;
- che il periodo per effettuare il servizio va dal 22/07/2019 al 31/10/2019;
- che i servizi in oggetto saranno disciplinati dal capitolato prestazionale, il cui schema si allega alla presente determina e che verrà allegato alla richiesta di offerta da inoltrare alla ditta interpellata attraverso la piattaforma Net4Market;

D E T E R M I N A

1) DI PRECISARE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

1. Il fine e l'oggetto che si intende perseguire con il presente affidamento, sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
2. Le clausole essenziali sono indicate nella premessa del presente atto;
3. La modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti;
4. Per la forma del contratto, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, ed in particolare *"...per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*;

2) DI PROCEDERE all'affidamento del servizio di sfalcio del verde su strade comunali mediante l'espletamento della relativa procedura sulla piattaforma elettronica Net4Market, messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza Valle Spoleтана e Valnerina, effettuando un affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, a cui sarà invitata a presentare un'offerta una azienda agricola, come previsto dalla Legge 31 gennaio 1994 n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", operante nel settore dei servizi da affidare che è quello di taglio del verde;

3) DI APPROVARE lo schema di capitolato prestazionale che disciplinerà il servizio in oggetto, consistente nello sfalcio del verde su strade comunali, e che successivamente sarà allegato alla richiesta da inoltrare alla ditta da invitare a presentare un'offerta economica;

4) DI DARE ATTO, che l'importo a base d'asta dell'appalto pari ad € 8.400,00 oltre IVA al 22%, è inferiore a quanto inizialmente previsto con dalla Delibera di Giunta Comunale n.72 del 03/07/2019, e che il servizio dovrà essere svolto nel periodo tra il 22/07/2019 e il 31/10/2019;

5) DI DARE ATTO che si procederà all'impegno della relativa spesa al momento dell'affidamento del servizio in oggetto;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 24-07-2019 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 24-07-2019

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 24-07-2019

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio